

# Foglio Informativo

## relativo al contratto di apertura di credito in conto corrente a tempo determinato o indeterminato e garantita da pegno

### Informazioni sulla Banca

Zurich Italy Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano; capitale sociale Euro 49.000.000,00; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 12025760963; indirizzo PEC: zurich.italy@pec.zurich.it. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998. Iscrizione all'Albo delle Banche numero 8098.

#### SPAZIO DEDICATO AL CONSULENTE FINANZIARIO PER L'OFFERTA FUORI SEDE

Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
Matricola: \_\_\_\_\_ N° di iscrizione all'Albo: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_

### Che cos'è il contratto di apertura di credito in conto corrente

L'apertura di credito in conto corrente (anche detta fido) garantita da pegno è un'operazione di finanziamento con la quale la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo indeterminato (sino a revoca) o a tempo determinato (sino a scadenza), una somma di denaro senza vincoli di scopo o destinazione.

L'apertura di credito permette al Cliente l'utilizzo di somme per un importo eccedente il saldo creditore del conto corrente, ma entro il limite dell'ammontare concordato con la Banca. Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare una o più volte la somma messa a disposizione. Il Cliente, inoltre, può con successivi versamenti, bonifici o altri accrediti ripristinare la disponibilità di credito.

La concessione di un'apertura di credito in conto corrente è subordinata alla preventiva richiesta del cliente e all'istruttoria della Banca sulle informazioni patrimoniali fornite dal Cliente e/o reperite da fonti pubbliche (Centrale Rischi, Crif, Cerved, Centrale Allarme Interbancaria, bilanci).

Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al Cliente di una commissione e degli interessi.

Per la concessione di un'apertura di credito in conto corrente la Banca richiede sempre il rilascio di una garanzia reale e, nello specifico, di un pegno di primo grado su liquidità, strumenti finanziari, valore di strumenti finanziari, portafoglio in gestione, polizze e quote di OICR. Questo finanziamento non costituisce credito ai consumatori ai sensi dell'art. 121 e seguenti del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - "TUB") in quanto garantito da pegno.

### Principali rischi

Tra i rischi principali che il Cliente deve conoscere in relazione all'apertura di credito in conto corrente vi sono i seguenti:

- nel caso in cui il tasso di interesse concordato sia variabile, la possibilità di una variazione del tasso in aumento rispetto al tasso di partenza;
- nei finanziamenti a tasso di interesse variabile può essere prevista l'applicazione della cd. "clausola floor", che fissa un limite al di sotto del quale gli interessi dovuti dal Cliente non possono scendere; qualora il tasso indicizzato sia inferiore al floor contrattualmente fissato, ove previsto, il tasso di interesse applicato al finanziamento sarà determinato dalla somma tra il floor e lo spread contrattuale; la clausola floor, pertanto, comporta il rischio per il Cliente di pagare un tasso d'interesse più elevato nel caso in cui gli indici di riferimento calino in maniera consistente;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), che la Banca si riserva di variare nel rispetto della normativa in materia di modifiche unilaterali del contratto;
- l'escussione della garanzia richiesta dalla Banca a supporto della concessione dell'apertura di credito in conto corrente, nell'eventualità di mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca nei termini ed alle scadenze prescritte;
- rischi di mercato degli strumenti finanziari posti a garanzia dell'apertura di credito, posto che in caso di diminuzione del loro valore al di sotto di soglie prestabilite la Banca può chiedere al Cliente l'integrazione della garanzia.

### Oneri a carico del Cliente

Obbligo della titolarità di conto corrente bancario presso la Banca sul quale addebitare le rate.

In caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, ragione o causa, del contratto di conto corrente sul quale è regolata l'apertura di credito in conto corrente, si risolverà, con effetto immediato, anche il contratto di apertura di credito in conto corrente. Il Cliente, in tale eventualità, dovrà corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di risoluzione

## Principali condizioni economiche

Valuta	L'importo dell'apertura di credito è denominato in Euro
Importo totale dell'apertura di credito (ammontare minimo degli importi messi a disposizione del Cliente)	Min Euro 50.000 Richieste di affidamento di importo fino a € 100.000 verranno valutate solo a condizione che il patrimonio complessivo presso Zurich Bank (del richiedente e/o del garante) sia pari ad almeno il doppio dell'importo richiesto.
Importo totale dovuto dal Cliente (Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito)	L'importo totale dovuto dal Cliente corrisponde all'importo utilizzato del fido, oltre agli interessi e agli altri costi connessi maturati sino alla data di rimborso
Garanzie richieste	Pegno su strumenti finanziari di gradimento della Banca vincolabili fino a una determinata percentuale del rispettivo valore di mercato, definita e rivista periodicamente dalla Banca e determinata in funzione della tipologia di ciascuno strumento e di una serie di caratteristiche e peculiarità degli stessi. Sono previsti meccanismi di reintegro della garanzia qualora il valore degli strumenti costituiti in pegno, così come concordato con il Cliente, abbia subito, per qualunque causa, una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente
Tipologia di tasso di interesse	Tipologia VARIABILE
Tasso di interesse debitore Annuo Nominale	Euribor 3 mesi, con tasso floor pari a 0,00% + 1,00%
Commissione onnicomprensiva (CsA – Commissione sugli Affidamenti)	Aliquota trimestrale su fido accordato, addebitata in sede di liquidazione: 0,10%
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	50 euro La commissione CIV si applica al massimo una volta al giorno qualora: a) il saldo disponibile rilevato a fine giornata, calcolato al netto dei movimenti a favore Banca, presenti uno sconfinamento nuovo oppure incrementato rispetto al saldo disponibile rilevato nella giornata precedente; b) siano state attivate procedure che prevedono lo svolgimento di un'istruttoria per autorizzare la contabilizzazione delle operazioni che determinano lo sconfinamento. La commissione non si applica: i. nei rapporti con i consumatori, per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare, quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: • per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo è inferiore o pari a euro 500,00; • per gli utilizzi extra-fido l'ammontare complessivo di questi ultimi è inferiore o pari a euro 500,00; • lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. ii. lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; iii. lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Euribor 3 mesi, con tasso floor pari a 0,00% + 1,00%
Conteggio degli interessi debitori	Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi debitori divengono esigibili dalla Banca il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono esigibili immediatamente dalla Banca. Nel caso in cui il Cliente abbia espressamente autorizzato l'addebito degli interessi sul conto corrente, nel momento in cui gli interessi diventano esigibili la somma addebitata sul conto Corrente diventa sorte capitale.
Tasso debitore Sconfinamenti / Tasso di mora	13,50%
Spese istruttoria	Non previste
Commissioni estinzione anticipata	Non previste Il cliente può richiedere l'estinzione anticipata senza ulteriore aggravio di spese e/o commissioni d'estinzione. In tal caso la Banca provvederà alla liquidazione anticipata delle competenze e degli interessi attivi e passivi

## Altre condizioni economiche

Spese postali per invio documenti cartacei (es. comunicazioni periodiche, comunicazioni varie relative al rapporto):

- in formato cartaceo	Euro 1,25
- su supporto durevole mediante Internet Banking	gratuito

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato sul sito internet della Banca [www.zurichbank.it](http://www.zurichbank.it)

## Quanto può costare un'apertura di credito in conto corrente / Fido

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ad un profilo di operatività meramente indicativo stabilito dalla Banca d'Italia. Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

Si ipotizza un fido di € 100.000, durata pari a 3 mesi, utilizzato per intero, con liquidazione interessi su base trimestrale e che sia prevista solo l'applicazione della commissione omnicomprensiva come disciplinata dall'art. 117bis D. Lgs. 385/93 Testo Unico Bancario, nella misura di 0,10% trimestrale, entro i limiti dettati dalla normativa attuale.

Accordato	Euro 100.000
Tasso debitore nominale annuo*	1,00%
Spese collegate all'erogazione del credito annue	1,00%
Altre spese	0
$TAEG = \left( \frac{€100.000 + €250 + €100}{€100.000} \right)^{12/3} - 1 = 1,41\%$	

\* "Euribor" (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi, limite inferiore a zero (0,00% al 07/2022) maggiorato di 1 punto percentuale.

## Recesso

Il Cliente:

- nel caso in cui il contratto sia stipulato a tempo determinato può recedere in ogni momento e senza spese dal contratto anche prima della scadenza, previo pagamento alla Banca di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni;
- nel caso in cui il contratto sia stipulato a tempo indeterminato può recedere in ogni momento e senza spese dal contratto e, in tale evenienza, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso.

Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato a tempo determinato il recesso della Banca, se il Cliente riveste la qualità di "consumatore" ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, è regolato come segue: la Banca può recedere dal contratto anche prima della scadenza dell'apertura di credito e senza preavviso, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, cod.civ., oppure sospenderne l'utilizzo o ridurre l'ammontare, inviando al Cliente una comunicazione per lettera raccomandata o PEC o tramite i mezzi di comunicazione a distanza, qualora il Cliente li abbia attivati con il contratto di Internet Banking. In caso di recesso o di riduzione del credito, il Cliente non può utilizzare il credito concesso o può utilizzarlo fino al nuovo limite comunicato dalla Banca con effetto dalla ricezione della comunicazione di recesso e deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca. In caso di sospensione, il Cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. Se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il Cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni sono stati emessi prima di tale data.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato a tempo indeterminato il recesso della Banca, se il Cliente riveste la qualità di "consumatore" ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, è regolato come segue: la Banca può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845, comma 3, cod. civ. con preavviso di 15 (quindici) giorni. Qualora sussista un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. – la Banca può senza preavviso recedere dal contratto, oppure sospenderne l'utilizzo o ridurre l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al Cliente; la Banca comunica al Cliente il recesso dal contratto, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata o PEC o tramite i mezzi di comunicazione a distanza, qualora il Cliente li abbia attivati con il contratto di Internet Banking. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso. In caso di sospensione, il Cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite; in caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di recesso con preavviso di quindici giorni, il Cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso; se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il Cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni sono stati emessi prima di tale data.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato a tempo determinato, se il Cliente non riveste la qualità di "consumatore" ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il recesso della Banca è regolato come segue: la Banca può recedere in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa, dall'apertura di credito, oppure ridurre l'ammontare o sospenderne l'utilizzo, inviando al Cliente una comunicazione per lettera raccomandata o PEC o tramite i mezzi di comunicazione a distanza, qualora il Cliente li abbia attivati con il contratto di Internet Banking. In caso di recesso o di riduzione del credito, il Cliente non può utilizzare il credito concesso o può utilizzarlo fino al nuovo limite comunicato dalla Banca con effetto dalla ricezione della comunicazione di recesso e deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca. Qualora tuttavia si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., la Banca può pretendere la immediata restituzione di quanto dovuto dal Cliente. In caso di sospensione, il Cliente non può compiere alcun utilizzo del credito fino alla data in cui la Banca ne comunichi l'eventuale ripristino. Se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il Cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni sono stati emessi prima di tale data.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato a tempo indeterminato, se il Cliente non riveste la qualità di “consumatore” ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il recesso della Banca è regolato come segue: la Banca può recedere in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa, dal contratto, oppure ridurne l’ammontare o sospenderne l’utilizzo; in caso di recesso o di riduzione del credito, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca; la Banca comunica al Cliente il recesso dal contratto, la riduzione dell’ammontare o la sospensione dell’utilizzo con lettera raccomandata o PEC o tramite i mezzi di comunicazione a distanza, qualora il Cliente li abbia attivati con il contratto di Internet Banking. Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso. In caso di sospensione, il Cliente non può compiere alcun utilizzo del credito, fino alla data in cui la Banca ne comunichi l’eventuale ripristino. In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite; se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il Cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

È convenzionalmente parificato alle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ. il verificarsi di un qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica e, in particolare, una qualsiasi delle seguenti circostanze: elevazione di protesto o dichiarazione di stanza di compensazione; emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ovvero alla procedura di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, nuova disciplina dell’Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell’art. 1 delle l. 30 luglio 1998, n. 274). Per tutti quegli atti, fatti, eventi e circostanze, enumerati al paragrafo precedente, il Cliente si impegna a dare dei medesimi informativa tempestiva e, se possibile, preventiva alla Banca.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre l’importo massimo indicato nel documento di sintesi non comporta l’aumento di tale limite. L’eventuale scoperto consentito oltre tale limite sarà regolato dalle medesime condizioni economiche applicate in caso di scoperto entro il limite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi tecnici necessari per la chiusura del rapporto vengono determinati in 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente o della Banca.

## Reclami

Il Cliente può presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria all’indirizzo Zurich Italy Bank S.p.A., Via Benigno Crespi n. 23, 20159 Milano, posta elettronica certificata all’indirizzo [ufficio.reclami@pec.zurichbank.it](mailto:ufficio.reclami@pec.zurichbank.it) e tramite email all’indirizzo [ufficio.reclami@info.zurichbank.it](mailto:ufficio.reclami@info.zurichbank.it).

L’Ufficio Reclami riscontra la richiesta del Cliente entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) - può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile sul sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal contratto e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere:

- (i) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
- (ii) oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il Cliente ha comunque il diritto di ricorrere all’Autorità Giudiziaria laddove la conciliazione non dovesse concludersi con il raggiungimento di un accordo.

## Servizi accessori

Unitamente all’apertura di credito in conto corrente la Banca potrà associare i seguenti servizi accessori. Tutte le informazioni relative ai servizi accessori saranno disponibili negli specifici fogli informativi.

Pegno

Per la concessione di un’apertura di credito in conto corrente la Banca richiede il rilascio di una garanzia reale e, nello specifico, di un pegno avente per oggetto, normalmente, liquidità, strumenti finanziari, valore di strumenti finanziari, portafoglio in gestione, polizze e quote di OICR.

## Legenda

Apertura di credito o fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto corrente. Il contratto stabilisce l’importo massimo della somma messa a disposizione e l’eventuale addebito al Cliente di una commissione e degli interessi.
Estinzione anticipata	Facoltà della parte finanziata di estinguere il finanziamento prima della scadenza prevista dal contratto.
EURIBOR a 3 Mesi	E’ la quotazione eseguita dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) l’ultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente quello di revisione del tasso.
Servizio accessorio	E’ il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo)

Connesso con il contratto di credito	offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito (ai fini della presente disciplina non si considerano servizi accessori, rispetto all'apertura di credito in conto corrente, il conto corrente e i servizi di pagamento regolati in conto corrente). Il servizio si intende obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio (la presente definizione non vale ai sensi del recesso)
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate. Non è ammessa la capitalizzazione periodica degli stessi.
Pegno	Diritto concesso su un bene mobile dal debitore o da un terzo, a vantaggio del creditore e a garanzia del credito di quest'ultimo; il titolare del bene concesso in garanzia viene spossessato del medesimo e il creditore potrà soddisfarsi sullo stesso nel caso di inadempimento al proprio credito
Tasso di interesse debitore Annuo Nominale	Tasso di interesse debitore applicato sulle somme utilizzate entro il limite dell'apertura di credito accordata
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Esprime in percentuale il costo totale del credito, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito, è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili
Commissione onnicomprensiva (CsA)	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente